



**REGOLAMENTO DI ATENEO
PER LA FRUIZIONE E GESTIONE
DELLA RESIDENZA UNIVERSITARIA**

Premessa

L'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria gestisce una struttura residenziale adibita a Casa dello Studente, sita in Reggio Calabria, Via Manfroce, Trav. III De Nava.

Residenza Universitaria

La Residenza Universitaria è una struttura abitativa,, destinata alla ricettività di studenti universitari italiani e stranieri, frequentanti i corsi presso l'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, presso l'Accademia di Belle Arti, il Conservatorio di Musica "F. Cilea", la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici, l'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Reggio Calabria. Su specifici accordi, in atto o da stipulare la residenza può, inoltre, ospitare gli studenti frequentanti l'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria.

Tale Residenza può essere utilizzata dall'Ateneo, oltre che per garantire il diritto allo studio nei termini previsti dalle normative vigenti, anche per fini diversi quali:

- a) ospitalità, nel corso dell'intero anno, per favorire la mobilità internazionale degli studenti;
- b) foresteria temporanea;
- c) ospitalità per convegni e congressi;
- d) ricettività nel periodo estivo, destinata ad ospiti di Enti ed Istituzioni, sulla base di convenzioni da stipulare con l'Ateneo o comunque, in assenza di convenzione, previa esplicita autorizzazione;
- e) altri usi espressamente autorizzati dal Rettore della Residenza Universitaria.

Rettore della Residenza Universitaria

Ad un Professore o Ricercatore dell'Ateneo sono attribuite le funzioni di Rettore della Residenza Universitaria con decreto del Magnifico Rettore.

Al Rettore della Residenza sono attribuite la rappresentanza, le funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento e la programmazione delle attività della struttura, nel suo complesso, e ne risponde direttamente al Magnifico Rettore e al Direttore Generale dell'Università.

Il Rettore della Residenza Universitaria vigila e cura che la condotta degli assegnatari ed degli ospiti sia sempre conforme alle esigenze della civile convivenza. Egli può impartire disposizioni e norme al fine di regolare e migliorare il funzionamento della Comunità.

Il Rettore della Residenza Universitaria mantiene la delega fino alla nomina del successore. La delega è a titolo gratuito.

Responsabile Tecnico-Administrativo della Residenza Universitaria

L'Amministrazione Universitaria, individua un Funzionario di carriera apicale, appartenente al *Servizio Speciale Residenze e Collegi*, di comprovata esperienza in materia di diritto allo studio, cui assegnare le funzioni di *Responsabile della Residenza Universitaria*.

Il Responsabile collabora col Rettore della Residenza ed è responsabile della gestione tecnico-amministrativa della struttura nel suo complesso.

Sentito lo stesso Rettore, adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi necessari al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Regolamento e ne risponde direttamente al Direttore Generale dell'Ateneo.

Assegnatari

Lo Studente assegnatario di un posto alloggio, dal momento in cui è ammesso alla Residenza universitaria e per tutto il periodo di assegnazione, annualmente definito dal bando di Concorso, acquisisce il libero e completo godimento dei locali assegnatigli salvo i limiti imposti:

- dal presente Regolamento
- dal bando di Concorso
- dal rispetto dei diritti degli altri assegnatari
- in ogni caso dalla legge e dagli usi comuni

Lo Studente è tenuto ad osservare tutte le prescrizioni di legge relative agli obblighi in materia di ospitalità, nonché le eventuali prescrizioni aggiuntive, rispetto al presente Regolamento, emanate dall'Università nel corso del periodo di assegnazione.

Art.1

(Norme di ammissione)

Destinatari

1.1 Destinatari degli alloggi sono gli studenti risultati beneficiari a norma del Bando annuale che risiedono in un Comune distante almeno 50 Km dall'Ateneo.

1.2 I posti disponibili sono ripartiti annualmente dal Bando unico di riferimento tra gli studenti che hanno presentato domanda fino ad esaurimento dei posti disponibili.

1.3 La domanda per l'accesso al servizio si compila *on line* secondo le modalità previste al successivo comma 1.2.

1.4 Il Bando per il servizio abitativo nonché le relative graduatorie, redatte secondo le modalità di legge, sono resi pubblici, con diffusione telematica sul sito web di Ateneo, utilizzando la pagina d'accesso al link che sarà indicata nel bando Unico dei Servizi, e tramite affissione in bacheca presso i Servizi Speciali per il diritto allo studio.

Graduatorie

1.5 Per l'assegnazione dei posti alloggio sono pubblicate, annualmente, delle graduatorie, a seguito del concorso unico per l'attribuzione di borse di studio e di posti alloggio. I requisiti d'accesso saranno indicati annualmente nel Bando Unico dei Servizi.

Assegnazioni e Rinunce

1.6 All'esito delle graduatorie definitive lo studente risultato beneficiario è tenuto a prendere visione, a sottoscrivere la scheda di consegna e ad accettare il posto alloggio attribuitogli entro i termini previsti dal Bando Unico dei Concorsi, pena la decadenza del beneficio.

1.7 Lo studente beneficiario del posto alloggio, all'atto dell'ammissione, verifica, alla presenza del Responsabile Servizio Speciale o di un suo incaricato, che lo stato dell'appartamento sia in ordine e conforme a quanto descritto nella scheda d'accettazione.

1.8 La mancata presentazione nel giorno stabilito dal Bando Unico dei Concorsi, verrà considerata come rinuncia al servizio ed il posto alloggio sarà assegnato a coloro che seguono in graduatoria.

1.9 Possono essere concesse proroghe all'assegnazione del posto alloggio per documentati e/o gravi motivi di famiglia o di salute.

1.10 All'atto dell'assegnazione del posto alloggio, gli studenti dovranno presentare la documentazione prevista dal Bando Unico dei Concorsi.

1.11 L'assegnazione cessa in ogni caso automaticamente per:

- Perdita dello *status* di studente (rinuncia agli studi, conseguimento della laurea etc.);
- Trasferimento ad altra sede universitaria;
- Perdita dei requisiti utili per l'ottenimento del posto alloggio;
- L'applicazione dei provvedimenti disciplinari di cui all'art. 14;
- Eventuali altri casi previsti annualmente dal bando.

Nel caso in cui lo studente rinunci al posto alloggio entro il mese di Marzo, previa richiesta scritta all'Ateneo, pagherà sino alla data di rinuncia.

Nei casi di rinuncia pervenuta dopo il mese di Marzo (conseguimento della laurea, rinuncia agli studi, partecipazione a programmi di mobilità internazionale) lo studente è tenuto al pagamento della retta dovuta sino alla scadenza dell'assegnazione (30 Settembre).

Art. 2

(Deposito cauzionale e danni eventuali)

2.1. Lo studente assegnatario dell'alloggio è tenuto al versamento di un deposito cauzionale, infruttifero, nella misura prevista annualmente dal Bando Unico dei Concorsi di riferimento.

2.2 Il deposito suddetto sarà restituito dopo la riconsegna dell'alloggio decurtato dalle spese per eventuali danni arrecati ad arredi, attrezzature e beni della Residenza; qualora tale deposito dovesse essere insufficiente a coprire il danno, il responsabile dovrà provvedere alla necessaria integrazione, fatto salvo il diritto dell'Ateneo alla più ampia tutela secondo la normativa vigente.

2.3 La notifica del danno viene effettuata in forma scritta ed il risarcimento deve avvenire entro dieci giorni dalla data di richiesta con modalità di pagamento indicate dall'Ateneo, pena la messa in posizione di morosità negli archivi informatici.

Art. 3

(Norme d'uso degli alloggi)

3.1 Il posto alloggio è riservato esclusivamente al beneficiario, il quale non può, in nessun caso o per qualsiasi motivo, concederne l'uso a terzi.

3.2 L'accertamento di un uso diverso del posto alloggio, da parte dell'assegnatario, comporta la revoca immediata del beneficio con atto scritto dell'Ateneo.

3.3 Il beneficio del posto alloggio comporta l'effettiva presenza dell'assegnatario all'interno del Residenza.

3.4 L'allontanamento, senza giustificato motivo, dal Residenza, per un periodo superiore ai trenta (30) giorni, comporterà la decadenza dal beneficio.

3.5 Saranno ritenute giustificate le assenze per malattia, gravi motivi di famiglia e forza maggiore, solo se documentati entro cinque (5) giorni dal verificarsi dell'assenza.

3.6 Il ritardo nella comunicazione comporterà, in ogni caso, la decadenza dal beneficio.

3.7 Ogni comunicazione va fatta per iscritto al Rettore del Residenza il quale provvederà, a suo insindacabile parere, alle eventuali autorizzazioni o dinieghi.

3.8 Qualora lo studente, nel corso del periodo di assegnazione del posto alloggio, risulti vincitore di programmi di mobilità internazionale, è tenuto a segnalare all'Ateneo la durata dell'assenza e produrre relativa documentazione. In tal caso lo studente è obbligato a liberare il posto alloggio dai propri effetti personali e l'Ateneo, qualora compatibile, si riserva l'utilizzo dello stesso.

Art. 4

(Direttive e durata del servizio)

4.1 Gli Studenti hanno diritto ad occupare le camere loro assegnate per tutta la durata dell'anno accademico, fatte salve particolari esigenze dell'Ateneo, dal 1° ottobre al 30 Settembre di ciascun anno.

4.2 Il servizio sarà sospeso per il mese di Agosto e per le festività natalizie e pasquali, come da calendario d'Ateneo.

4.3 In deroga a quanto in precedenza statuito, gli studenti stranieri potranno continuare a risiedere nella Residenza anche durante i citati periodi di chiusura, previa richiesta (v. art. 18) e conseguente autorizzazione scritta, fatte salve esigenze organizzative di Ateneo.

4.4 Lo studente che consegna il titolo finale o ottiene il trasferimento ad altra sede decade dal beneficio trascorsi cinque giorni dalla data dello stesso.

4.5 L'Ateneo può determinare la chiusura della Residenza anche per esigenze funzionali interne, previo avviso agli ospiti. In tale caso non è consentito agli assegnatari e ospiti, di risiedere per qualsivoglia motivo, presso la residenza universitaria ad eccezione degli studenti stranieri per i quali si richiama quanto previsto nel comma 5.3.

4.6 Per l'accesso alla struttura gli assegnatari ricevono un badge strettamente personale e non cedibili ad altri utile alla identificazione degli studenti in entrata e uscita.

Art. 5

(Uso degli spazi e regole di comportamento)

5.1 Nel rispetto delle norme e delle regole di civile convivenza, i beneficiari del posto alloggio, possono utilizzare le attrezzature ed i beni messi disposizione dall'Ateneo.

5.2 I beneficiari devono, all'interno della Residenza, mantenere un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle cose, evitando, altresì, ogni forma di turbativa alla quiete pubblica e privata.

5.3 E' consentito riunirsi in assemblea nei locali adibiti a sala relax, previa autorizzazione del Rettore della Residenza universitaria.

5.4 E' fatto espresso divieto tenere nei locali della Residenza e nelle aree esterne ad essa adiacenti, animali, materiale infiammabile e/o sostanze nocive, apparecchiature elettriche (stufe, fornelli etc).

5.7 L'accesso da parte di ospiti, negli appartamenti, avverrà sotto l'esclusiva responsabilità dello studente titolare del posto alloggio. La loro permanenza nella residenza è consentita fino alle ore 24.

5.8 Gli assegnatari del servizio abitativo sono personalmente responsabili del comportamento dei loro ospiti.

5.9 Il rientro serale dovrà avvenire nel rispetto dei residenti e degli abitanti nelle adiacenze.

5.10 Nelle residenze universitarie sono banditi il fumo, i superalcolici e qualsiasi tipo di sostanza stupefacente o psicotropa.

5.11 L'assegnatario che contragga una malattia trasmissibile o contagiosa deve lasciare l'alloggio per la durata della malattia, dandone comunicazione al Rettore della Residenza universitaria; egli potrà essere riammesso nella residenza universitaria solamente in seguito ad autorizzazione del medico competente.

5.12 Non è consentito organizzare feste o incontri conviviali rivolti alla generalità degli studenti se non espressamente autorizzati.

5.13 In particolari occasioni gli assegnatari potranno essere autorizzati a tenere una festa, in appositi spazi che verranno individuati dall'Ateneo. In ogni caso dovranno essere comunicati gli organizzatori responsabili, sui quali l'Ateneo potrà rivalersi in caso di danni alle strutture o alle cose. Gli organizzatori saranno inoltre responsabili degli eventuali comportamenti che arrechino disturbo alla quiete pubblica.

5.14 Lo Studente, in particolare è tenuto a:

- tenere chiusa la propria stanza in caso di assenza;
- denunciare tempestivamente eventuali malattie contagiose contratte durante il periodo di assegnazione;
- utilizzare solo gli spazi appositamente riservati per l'esposizione di avvisi, cartelle od

- altro;
- fare un corretto uso degli strumenti, degli arredi, degli spazi e delle infrastrutture didattiche e/o ricreative che l'Università mette a disposizione della totalità degli Studenti, nel rispetto delle regole indicate dalla Direzione per l'uso degli stessi;
 - mantenere l'ordine e lo stato di igiene del proprio appartamento e degli spazi comuni, salvo quanto di competenza ordinaria del personale incaricato;
 - controllare periodicamente l'efficienza delle attrezzature e degli arredi, nonché degli impianti (con particolare riguardo a tubazioni o rubinetti d'acqua e gas) in funzione presso l'appartamento, provvedendo a dare tempestiva segnalazione al Responsabile del Servizio Speciale Residenze e Collegi degli eventuali guasti o malfunzionamenti.

Art. 6

(Sale comuni e loro uso)

6.1 Le Residenze Universitarie è dotata di:

- a) sala studio;
- b) sala ricreativa;
- c) area relax;
- d) biblioteca;
- e) lavanderia.

6.2. Gli studenti alloggiati hanno libero accesso alle sale studio.

6.3 Le sale studio e ricreative sono dotate di strumenti di informazione, documentazione, didattici e culturali.

6.4 Le aule e gli spazi comuni sono a disposizione degli assegnatari della residenza e dei visitatori. L'uso della lavanderia è riservato esclusivamente agli assegnatari della residenza.

6.5 Gli spazi comuni possono essere utilizzati fino alle ore 24.00. Eventuali deroghe a tale termine dovranno essere autorizzate.

Art. 7

(Responsabilità nell'utilizzo della stanza e delle attrezzature assegnate)

7.1 L'ospite si impegna:

- a usare i beni mobili e immobili assegnati con cura adeguata. Egli è responsabile dei danni arrecati alla propria stanza;
- a garantire il buon uso di tutti i beni mobili e immobili di uso comune, compresi attrezzature e arredi, assumendosi, insieme agli altri ospiti, la responsabilità personale e solidale per i danni arrecati alle parti comuni dell'edificio che si riferiscono direttamente al pieno godimento dell'alloggio assegnato (arredi, attrezzature, impianti, atri, corridoi, scale, luoghi ricreativi ecc.), secondo i criteri stabiliti dalla norma di cui all'art. 1588 del Codice Civile anche qualora l'autore del danno non sia identificabile;
- a mantenere l'ordine e lo stato di igiene del proprio appartamento e degli spazi comuni, salvo quanto di competenza ordinaria del personale incaricato;
- a controllare periodicamente l'efficienza delle attrezzature e degli arredi, nonché degli impianti (con particolare riguardo a tubazioni o rubinetti d'acqua e gas) in funzione presso l'appartamento, provvedendo a dare tempestiva segnalazione al Responsabile Servizio Speciale degli eventuali guasti o malfunzionamenti;

7.2 Gli assegnatari di alloggio nelle residenze universitarie sono tenuti:

- a lasciare l'alloggio completamente libero di effetti personali durante la chiusura estiva della residenza universitaria, e nel corso dei periodi di non assegnazione dell'alloggio. L'Ateneo non risponde di eventuali danni o ammanchi;
- a non introdurre animali, ad eccezione di cani guida per non vedenti;
- a non asportare o introdurre mobili o attrezzature di qualunque tipo nei luoghi comuni e nelle stanze, né procedere a spostamento, smontaggio, modifica o altro degli arredi in assenza di precisa e specifica autorizzazione;
- a non usare nella stanza assegnata fornelli elettrici o a gas, frigoriferi o altro tipo di elettrodomestici se non appositamente predisposti o autorizzati per iscritto;

- a non manomettere le porte delle stanze;
- 7.3 L'uso delle cucine ai piani deve essere limitato alla preparazione delle prime colazioni e dei pasti.
- 7.4 Al termine del periodo di assegnazione o in caso di rilascio anticipato, lo studente dovrà riconsegnare il posto alloggio nelle medesime condizioni della presa di consegna. Inoltre dovrà restituire il badge di identificazione per l'accesso e l'uscita dalla struttura.
- 7.5 In caso contrario si rinvia all'art. 2 del presente regolamento.

Art. 8

(Danneggiamenti o ammanchi)

- 8.1 Ogni assegnatario è responsabile dei danni o ammanchi causati personalmente nel proprio appartamento e negli spazi comuni della Residenza Universitaria.
- 8.2 Nel caso in cui non sia possibile imputare responsabilità individuali, ciascun assegnatario sarà responsabile in solido con gli altri assegnatari dell'appartamento, dei danni relativi agli spazi comuni interni allo stesso appartamento, e con gli altri assegnatari, dei danni ed ammanchi verificati negli spazi comuni della Residenza Universitaria.
- 8.3 Qualora sia necessario procedere ad interventi straordinari di tinteggiatura dovuti a danni provocati dagli assegnatari, questi saranno chiamati, personalmente o in solido con gli altri, a sostenerne le spese.
- 8.4 L'Università declina ogni responsabilità in caso di ammanchi o danneggiamenti degli effetti personali degli studenti.

Art. 9

(Divieti)

E' severamente vietato:

- a) aggirarsi nel Residenza in stato di ebbrezza o in abbigliamento indecoroso;
- b) creare alcun disturbo agli altri Studenti assegnatari;
- c) gettare o depositare immondizia fuori dagli appositi contenitori;
- d) gettare nei condotti di scarico di lavabi, water ecc. materiali che possano otturare le tubazioni;
- e) attuare modificazioni dei locali, verniciature, tinteggiature o adattamenti degli impianti;
- f) manomettere l'impianto elettrico, idraulico e del gas;
- g) eseguire o fare eseguire interventi di riparazione all'interno del proprio appartamento;
- h) affiggere fogli o altro materiale alle pareti con nastro adesivo che lasci traccia (pena nuova tinteggiatura a carico dello Studente);
- i) intraprendere qualunque iniziativa o gioco che possa essere di offesa alla dignità della persona.

Qualsiasi violazione di tali norme, se ritenuta di particolare gravità, può comportare anche l'espulsione dal Residenza universitario, previa contestazione preventiva allo Studente interessato.

Art. 10

(Controlli e ispezioni)

- 1. Il Personale in servizio nella Residenza Universitaria ha in consegna copia delle chiavi di accesso agli alloggi.
- 2. Il Personale incaricato, unitamente al responsabile della manutenzione è tenuto ad esercitare il controllo, rilevando eventuali infrazioni o comportamenti non consentiti e segnalandoli all'Ateneo per l'assunzione dei conseguenti provvedimenti.
- 3. Per indifferibili controlli agli impianti od interventi e riparazioni straordinarie ed urgenti, l'accesso alle camere è consentito al Personale preposto anche in assenza degli assegnatari della camera e senza preavviso.
- 4. Previo avviso agli assegnatari, anche telefonico, l'Ateneo si riserva di effettuare ulteriori controlli non solo per verificare lo stato degli alloggi o degli arredi, ma anche per garantire il rispetto del presente regolamento.

Art. 11
(Sanzioni)

11.1 Le violazioni del presente regolamento e delle ulteriori eventuali disposizioni impartite dall'Ateneo possono dar luogo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 61 dello Statuto di Ateneo, a sanzioni disciplinari quali:

- *Ammonizione*, verbale e/o scritta, a discrezione del Rettore della Residenza Universitaria;
- *Sospensione* da dieci giorni a tre mesi, secondo le disposizioni dell'Ateneo ed in relazione alla gravità del comportamento, fatte salve le altre disposizioni di legge;
- *Espulsione*.

11.2 Le prime due sanzioni sono decise dal Rettore della Residenza Universitaria con provvedimento motivato, l'espulsione è comminata con provvedimento del Magnifico Rettore su proposta del Rettore della Residenza Universitaria. In ogni caso sarà seguito giusto procedimento e lo Studente potrà esporre le proprie ragioni.

11.3 D'ogni sanzione disciplinare esclusa l'ammonizione, è dato avviso al Magnifico Rettore e alla famiglia dello studente.

11.4 Nel caso in cui gli assegnatari dei posti alloggio siano accertati comportamenti passibili di sanzioni penali o amministrative, l'Ateneo provvederà senza alcun preavviso a sporgere denuncia alle autorità competenti.

Art. 12
(Revoca immediata del posto alloggio)

Il posto alloggio viene revocato, a giudizio insindacabile del Rettore della Residenza Universitaria, nei seguenti casi:

- qualora l'assegnatario abbia conseguito il beneficio sulla base di dichiarazioni non corrispondenti al vero;
- per comportamenti contrari all'ordine pubblico ed al rispetto delle altre persone;
- per azioni lesive, in qualsiasi forma, degli interessi morali e materiali della Residenza Universitaria;
- per comportamenti violenti a danno degli altri assegnatari o di terze persone;
- per avvenuta cessione in uso ad estranei, del proprio posto alloggio o di altro posto alloggio momentaneamente vuoto, anche solo temporaneamente e gratuitamente.

Art. 13
(Rappresentanza studentesca)

13.1 Presso ogni Residenza Universitaria è istituito un Comitato di rappresentanza degli studenti eletto dall'Assemblea degli assegnatari, convocata almeno una volta l'anno dal Rettore della Residenza.

13.2 Il comitato è composto da tre rappresentanti eletti.

13.3 Le Assemblee sono valide qualora risulti presente il 50% più uno degli studenti assegnati alla Residenza.

13.4. Il Comitato ha funzioni consultive e rappresenta gli assegnatari dei posti alloggio nella residenza universitaria nei confronti dell'Ateneo per le problematiche attinenti all'alloggio. Esso provvede ad eleggere un rappresentante nella sua prima riunione.

13.5. Inoltre il Comitato può proporre, organizzare e realizzare attività culturali e ricreative previa specifica autorizzazione del Rettore della Residenza.

13.6 Il Comitato al suo interno può individuare singoli referenti per la gestione degli spazi comuni quali: lavanderie, sala biblioteca, sala attività ricreative. I nominativi dei referenti devono essere comunicati agli assegnatari mediante esposizione nelle apposite bacheche, e all'Ateneo.

13.7. Ogni singolo assegnatario ha diritto di avanzare proposte ed iniziative al Comitato.

13.8 Il Comitato degli studenti può indire, previa comunicazione, riunioni e/o assemblee nei locali della Residenza Universitaria.

Art. 14

(Servizio foresteria temporanea)

14.1 Il servizio foresteria a pagamento è assicurato esclusivamente nel caso in cui non siano stati assegnati o si siano resi liberi posti alloggio.

14.2 Il servizio foresteria a pagamento è destinato ai docenti, a studenti di altre Università italiane o straniere presenti a Reggio Calabria e a genitori e parenti degli assegnatari.

14.3 Per poter usufruire del servizio foresteria bisogna fare richiesta scritta, almeno una settimana prima, indicando le generalità ed il codice fiscale, al seguente indirizzo di posta elettronica: dirittoallostudio@unirc.it

14.4 Di norma il periodo di permanenza in foresteria non potrà superare gli 8 giorni, salvo casi particolari appositamente documentati ed autorizzati dal Rettore della Residenza o suo incaricato.

14.5 L'accesso alla foresteria e le relative tariffe di soggiorno avverrà nei modi che saranno indicati in apposito regolamento redatto in concerto con il Direttore Generale e il Magnifico Rettore.

14.6 L'Ateneo si riserva il diritto modificare detto importo in qualsiasi momento, previo avviso scritto.

14.7 Gli utenti del servizio foresteria sono comunque tenuti al rispetto del presente regolamento e di tutte le norme vigenti in materia.

14.8 La Residenza Universitaria disporrà di 5 (cinque) alloggi da destinare al servizio di foresteria temporanea.

Art. 15

(Informativa sulla privacy degli assegnatari)

15.1 Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali raccolti sono destinati al complesso delle operazioni, svolto sia con mezzi elettronici ed automatizzati che non, previste per la realizzazione delle finalità istituzionali dell'Ente.

15.2 I dati relativi alle generalità dell'ospite sono comunicati, ai sensi della legge 18 maggio 1978, n. 191 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, concernente norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati), all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza.

15.3 A garanzia degli utenti e del patrimonio, presso ogni residenza è in funzione un sistema di telecamere a circuito chiuso e un sistema di accesso agli alloggi per il controllo degli ingressi. Le immagini registrate sono conservate solo temporaneamente con strumenti che garantiscono sicurezza e riservatezza, nel rispetto della normativa sulla privacy.

15.5 Il sistema di accesso alla Residenza Universitaria è regolato da un dispositivo di controllo. Gli studenti devono utilizzare un badge di identificazione sia in entrata che in uscita.

15.6 In relazione al trattamento dei dati in oggetto, all'interessato sono garantiti i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs. 196/2003.

15.7 Titolare del trattamento dei dati personali raccolti è l'Ateneo di Reggio Calabria.

15.8 Le immagini e le registrazioni sono consultabili dal personale dell'Ateneo e, per la sola verifica del funzionamento del sistema, dal Personale incaricato. Tali dati possono essere comunicati, dietro formale richiesta, all'Autorità giudiziaria o di polizia.

15.9 Con la sottoscrizione dell'atto di accettazione del posto alloggio l'ospite acconsente che i propri dati personali siano inseriti in una banca dati elettronica o di altra natura di proprietà dell'Ateneo di Reggio Calabria e utilizzati per le attività istituzionali, promosse e/o organizzate in proprio o in collaborazione con altri partner, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di "privacy".

Art. 16

(Servizio Economato)

16,1 Per le esigenze ordinarie di gestione e manutenzione è attivato un Servizio Economato e costituito il relativo Fondo Economale.

16.2 L'Economo della Residenza Universitaria è dotato all'inizio di ciascun esercizio del Fondo Economale reintegrabile a seguito di provvedimento del Direttore Generale per un importo da individuare per ogni esercizio previa presentazione da parte del Rettore della Residenza di una relazione annuale di rendicontazione dei risultati e delle somme già spese e di programmazione dei fabbisogni e delle necessità per il successivo esercizio.

Art. 17

(Fondo Economale)

17.1 La gestione del fondo economale è affidata all'Economo della Residenza Universitaria nominato con decreto del Direttore Generale.

17.2 L'Economo può provvedere, con il fondo, al pagamento delle minute spese di ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzione di mobili, attrezzature e locali, di materiale di consumo e di utensileria, di quelle per l'acquisto di libri, di pubblicazioni periodiche e simili, e di altre spese il cui pagamento per contanti si renda opportuno o conveniente o urgente.

17.3 L'Economo provvede al pagamento delle spese su istruzioni del Responsabile della Residenza Universitaria annotandole su apposito registro.

Art. 18

(Richieste, comunicazioni e autorizzazioni)

Le eventuali richieste dovranno essere indirizzate come segue: Al Rettore della Residenza Universitaria - Università degli Studi Mediterranea – Servizio Speciale Residenze e Collegi – Cittadella Universitaria – Via Melissari, Torre 1, II Livello – 89124 Reggio Calabria. In alternativa posso essere spedite a: rettore.residenza@unirc.it

Art. 19

(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alla legislazione vigente in materia, al Bando Unico dei Concorsi emanato per ogni anno accademico e ad altre eventuali disposizioni dell'Ateneo.